

1) *OGGETTO DEL REGOLAMENTO*

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area polivalente sportiva e ricreativa, già destinata prioritariamente ad area di protezione civile, situata nell'area verde pubblica denominata "Parco Rodari", come da planimetria allegata, realizzata con le seguenti destinazioni:

- a) sportiva;
- b) culturali – ricreative;
- c) area spettacoli viaggianti, di piccola o media dimensione.

2) *CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E LOCALIZZAZIONE*

Le caratteristiche dell'area polivalente, all'interno del Parco Rodari, sono le seguenti:

- n. 1 campo da calcio a 7 di mq. 2.400
- n. 2 campi da basket di mq. 2018
- n. 2 aree di prato rinforzato di mq. 1050

Una struttura per complessivi mq. 90 che comprende:

- n. 2 bagni, n. 1 bagno handicap
- n. 2 magazzini
- n. 1 locale tecnico.

3) *CONCESSIONE IN USO DELL'AREA*

L'Area potrà essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale per attività proprie o concessa in uso parzialmente o interamente per attività compatibili con la destinazione di cui al precedente art.1.

L'autorizzazione alla concessione in uso sarà rilasciata dal competente ufficio comunale, previa verifica della compatibilità dell'attività per la quale viene richiesta e subordinata al reperimento da parte del concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie per la manifestazione che intende svolgere, tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

E' vietata ogni forma di subconcessione dell'area medesima.

L'area potrà essere concessa a:

- A) Enti ed Associazioni non profit del territorio comunale;
- B) Associazioni di categoria, Partiti politici, Sindacati del territorio comunale;
- C) Enti, Associazioni, Associazioni di categoria, Partiti politici, Sindacati non aventi sede sul territorio comunale;
- D) Gruppi di Cittadini, Comitati, residenti nel territorio comunale;
- E) Operatori delle attività di spettacolo viaggiante.

L'area sarà utilizzata rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

- A) Attività proprie dell'Amministrazione Comunale;
- B) Attività patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

- C) Attività di Enti pubblici territoriali;
- D) Attività, iniziative aventi carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo di rilevanza pubblica e collettiva;
- E) Attività di interesse di specifiche categorie sociali ed economiche;
- F) Attività privata autonomamente organizzata;
- G) Per le attività dello spettacolo viaggiante verrà individuato con apposito atto un periodo in cui l'area in oggetto sarà riservata a tale attività.

Per le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinate e con carattere ricorrente verrà redatto entro il mese di febbraio il calendario annuale di utilizzo.

4) *DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE*

Per ottenere la concessione dell'area di cui all'art. 1, gli interessati dovranno far pervenire al Sindaco domanda con almeno 30 giorni di anticipo per le manifestazioni che prevedono l'allestimento di strutture e con almeno 10 giorni di anticipo per le manifestazioni che non prevedono allestimenti.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- generalità del richiedente
- tipo di manifestazione e relativo programma
- data e orari di utilizzo dell'area richiesta, comprensivi degli eventuali tempi di allestimento e smontaggio
- numero presunto dei partecipanti
- organizzazione del servizio d'ordine e di tutela del bene comunale
- nominativo del responsabile a cui fare riferimento
- planimetria in cui siano evidenziate le strutture che saranno allestite.

Dovranno inoltre essere perfezionate tutte le altre necessarie procedure, utili per l'esercizio dell'attività richiesta, presso i competenti uffici comunali.

L'area per gli spettacoli viaggianti che viene concessa per il periodo in cui opera la riserva per tale uso, verrà concessa nel rispetto dello specifico regolamento e di ogni altra specifica disposizione per tale attività.

5) *TEMPORANEITA' DELLA CONCESSIONE*

L'occupazione dell'area in parola ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo dello svolgimento della manifestazione.

L'occupazione può essere revocata per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, o, in caso di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione debba disporre dell'area data in concessione, o conseguentemente alla revoca del titolo abilitante per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione dell'area medesima.

In caso di revoca il concessionario può recuperare i tributi versati limitatamente al periodo di mancata utilizzazione dell'area, esclusa comunque qualsiasi forma di indennizzo.

6) *TASSA D'OCCUPAZIONE E DEPOSITO CAUZIONALE*

La concessione dell'occupazione è subordinata al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e delle spese di istruttoria determinate dall'Amministrazione Comunale. Non rientrano le manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, le manifestazioni patrocinate e le attività sportive libere.

Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area nelle medesime condizioni in cui gli è stata concessa, a garanzia di tale condizione è richiesto un deposito cauzionale che verrà determinato sulla base dell'ampiezza dell'area concessa e sulla base del montaggio o meno di strutture.

La cifra richiesta è di € 0,10 al mq senza allestimenti di strutture e di € 0,20 al mq con allestimenti di strutture.

La cauzione dovrà essere versata presso l'Economo Comunale, il quale rilascerà regolare ricevuta di versamento, è facoltà del concessionario versare in contanti o presentare fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo dieci giorni dal termine della manifestazione, previo parere del settore sviluppo del territorio.

Nel caso venissero riscontrati danneggiamenti al parco, alle strutture o alle infrastrutture comunali in conseguenza dello svolgimento della manifestazione, l'Amministrazione Comunale richiederà al Responsabile della manifestazione di provvedere, entro un termine stabilito, alla messa in pristino. In caso di inadempienza, provvederà la stessa Amministrazione Comunale, la quale presenterà il consuntivo, rivalendosi sia sul deposito cauzionale, sia direttamente nei confronti del Responsabile dell'iniziativa.

7) *GESTIONE DELL'AREA*

L'Amministrazione Comunale potrà concedere in gestione l'area oggetto del presente regolamento, privilegiando le associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio comunale.

8) *RESPONSABILITA' VERSO TERZI*

Il concessionario risponde per il proprio operato e per quello dei collaboratori, se dallo stesso derivino ad altri danni ingiusti.

Ogni responsabilità per i danni causati e derivati, sia direttamente che indirettamente, dall'attività in essere, ivi incluse le fasi di montaggio e smontaggio, è a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità alcuna verso il concessionario e verso terzi per qualsiasi imprevisto derivi dall'occupazione del suolo e dall'installazione, manifestazione e smontaggio delle attrezzature.

9) *PRESCRIZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO*

L'eventuale richiesta di fornitura di cassonetti per la raccolta RSU dovrà essere formulata unitamente alla domanda e le spese dovranno essere sostenute direttamente dal concessionario.

Le eventuali spese di allacciamento luce sono a carico del concessionario.

L'eventuale consumo di acqua è a carico del concessionario.

Le attività devono essere effettuate nel rispetto delle normative vigenti in merito a:

- Sicurezza
- Regolamenti e disposizioni igienico – sanitarie
- Ordine pubblico
- Emissioni acustiche nei limiti stabiliti dalla normativa vigente
- Normativa vigente in materia di manifestazioni temporanee ed allestimenti temporanei.

Il concessionario all'interno dell'area deve:

- agire in modo corretto nei confronti degli utenti;
- mantenere ottimali condizioni di sicurezza e di decoro delle strutture eventualmente installate;
- provvedere nella fase della manifestazione alla pulizia dell'area assegnata e degli spazi limitrofi;
- restituire a fine manifestazione l'area nella medesima condizione in cui si trovava al momento della consegna;
- evitare di arrecare danni ai beni di proprietà comunale.

10) *ALLESTIMENTO DI STRUTTURE TEMPORANEE*

Tali strutture vengono autorizzate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Essendo l'area polivalente inserita in un parco pubblico, il concessionario deve garantire il massimo rispetto della vegetazione e del manto erboso ed adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente.